

STATUTO

Comitato Cittadino Virgilio ODV

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi

3-5 Dlgs 117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Taranto quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata

"Virgilio - ODV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche

l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Set-

tore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede le-

gale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di mo-

difica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Comitato Cittadino Virgilio - ODV", più avanti chia-

mata per brevità associazione, si ispira ai principi di democrazia e gra-

tuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solida-

rietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di	cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:	a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA	e) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)	1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE	DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;	a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI;	w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE;	z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.	Il Comitato Cittadino Virgilio nasce dalla volontà dei soci fondatori di promuovere la rinascita urbana, culturale e sociale del quartiere Borgo di Taranto attraverso azioni partecipative e sostenibili, coinvolgendo cittadini, istituzioni e realtà locali per migliorare la qualità della vita e re-stituire dignità agli spazi comuni.	Il comitato agisce con spirito civico e volontario per:	Rigenerare il patrimonio urbano e architettonico del Borgo;	Contrastare il degrado e l'abbandono degli spazi pubblici;
---	--	---------------------------------	---	--	---	--	----------------------------------	---	--	--	---	---	--

Incentivare la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni;

Costruire un dialogo costruttivo tra residenti e istituzioni;

Restituire centralità al Borgo come cuore storico, sociale e culturale della

città di Taranto.

Art.4 In particolare il Comitato si propone di svolgere azioni per:

- la tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente, della salute e

dei beni comuni urbani;

- interventi di rigenerazione urbana;

- la promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita

pubblica;

- educazione, istruzione e formazione civica della popolazione.

- Promuovere iniziative di riqualificazione urbana, ambientale, cultu-

rale e sociale del quartiere Borgo di Taranto;

- Sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di recupero

del patrimonio storico, architettonico e ambientale del Borgo;

- Collaborare con enti pubblici, scuole, università, imprese e altre

realità sociali per progetti condivisi di rigenerazione urbana;

- Organizzare eventi pubblici, assemblee, campagne informative, labo-

ratori e attività di volontariato per coinvolgere la cittadinanza;

- Svolgere attività di mappatura del degrado urbano, raccolta segna-

zioni e monitoraggio civico;

- Proporre e sostenere pratiche di urbanistica partecipata, tutela del

verde urbano e recupero degli spazi pubblici.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide fi-

nalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svol-

gere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, seconda-

rie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti defi-

niti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con

apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,

salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei

limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno

richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro rea-

lizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il pro-

prio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza

scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cin-

quanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammis-

sione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo

caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso

all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima

riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed

iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assem-

blee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività commu-

nemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da

formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno

8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed

ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello sta-	
tuto e degli eventuali regolamenti.	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun
diritto sul patrimonio della stessa.	Perdita della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio si perde:	a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli
di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-	scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che
senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-
tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso	ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare
entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	Volontari
Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-	bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini
di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
	dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertifica-

zione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino

l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di vo-

lontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale

svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli or-

gani sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1,

del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie,

connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

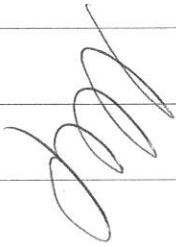
Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo econo-

mico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno

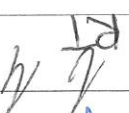
RT/4

	il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-
formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'asso-	ciazione.
Lavoratori	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti	necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei	lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari.	Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 15. Sono organi dell'associazione:	a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	dello svolgimento della funzione.
L'Assemblea	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e cia-
scuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati	da almeno tre mesi.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	

	• almeno una volta all'anno;
	• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
	• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
	• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
	• discute ed approva il bilancio;
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
	• definisce il programma generale annuale di attività;
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.







È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, pur-

ché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di al-

meno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assem-

blea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguar-

dano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno

voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'ele-

zione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto

su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme

alla sintesi del dibattito da apposto verbale sottoscritto dal Presidente e

dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di

9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministra-

tori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e

i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ov-

vero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-	
terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena	
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-	
pacità ad esercitare uffici direttivi.	
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chie-	
dere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allor-	
quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il	
luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali	
di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-	
mente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli ammini-	
stratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se	
non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi	
sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
terzo dei consiglieri.	
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5	
giorni prima della riunione	
oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.	
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le	
vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono	
palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ge-	
stione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per	

la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o

per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente;

• elegge tra i propri componenti il vicepresidente;

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili

dall'associazione;

• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea

per la discussione e la sua approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale

e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qua-

lifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione

e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consi-

gliari, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla

graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesi-	
stente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso	
i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto	
della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla	
metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
Il Presidente	
Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha	
l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È	
autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a	
rilasciarne quietanza.	
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura	
generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono	
esercitate dal Vicepresidente vicario.	
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottopo-	
nendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Diret-	
tivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ri-	
sponde personalmente il Presidente.	
Il Tesoriere	
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri con-	
tabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte	
dal Consiglio.	
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici po-	
stali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, fir-	
mare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e	
comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni	

affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presi-

dente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal

Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i

verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appo-

siti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati

dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Con-

trollo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti de-

vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora ap-

plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di

cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà	
atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	
dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-	
razioni sociali o su determinati affari.	
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di	
cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei	
conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti	
nell'apposito registro.	
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ri-	
tenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in	
ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
Revisore legale dei conti	
Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se	
ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione	
deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	
iscritti nell'apposito registro.	
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabi-	
lire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei com-	
ponenti.	
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qua-	
lora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-	
nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con	
la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere pre-	
sentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura	
dell'esercizio sociale.	
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale	
con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla rela-	
zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità	
statutarie.	
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori	
a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto	
finanziario per cassa.	
Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
a) quote associative degli aderenti;	
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali,	
di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
attività o progetti;	
c) donazioni e lasciti testamentari;	
d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
e) rendite patrimoniali;	
f) attività di raccolta fondi;	
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive margi-	
nali;	
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del	
D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle	

di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi

titolo pervenga all'associazione.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumen-

tale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a se-

conda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vi-

genti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'asso-

ciatione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o

morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associa-

zione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione,

Fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-

che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di

eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e traspa-

renza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare

riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,

ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea

dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di con-

trollo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti

di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente

dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono

superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete

associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Io scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere di-

viso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'as-

semblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio re-

gionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa de-

stinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in man-

canza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richie-

sta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal

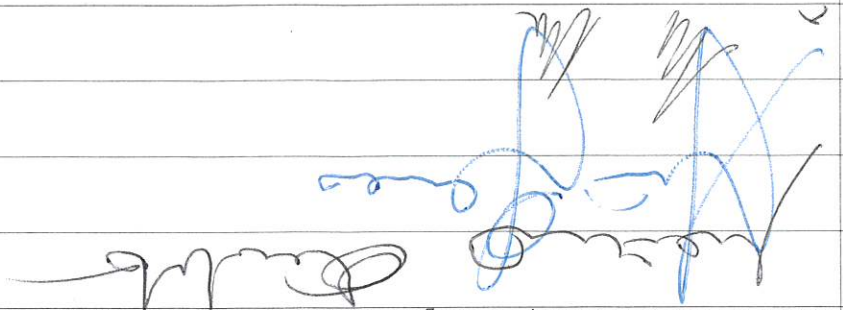
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

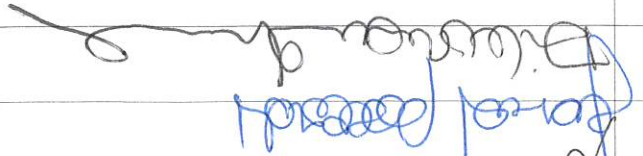
Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento

alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferi-

mento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Ross Todaro
Marco Cusack
Giovanni Cusack



RT
6/6

